



Comune di Caldiero

1000.../n. 002
del 30.11.2016

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

ORIGINALE

ORDINANZA N. 4 DEL 25-11-2016

Oggetto: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE (EX ART. 86 DEL TULPS) E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

PREMESSO CHE:

- con il termine "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico" (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- la ludopatia rappresenta quindi un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- lo scorso 14 luglio la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- sulla base del DL n° 158 del 13/09/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 c. 1 della legge n° 189/2012 si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";
- secondo una ricerca del Conagga (Coordinamento nazionale gruppi giocatori d'azzardo), effettuata nel 2011, in Italia ci sono 800.000 giocatori patologici e 2 milioni di giocatori a rischio, mentre dai dati dell'indagine sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia di Telefono Azzurro ed Eurispes, il 10% degli adolescenti dichiara di giocare on line;
- secondo le ricerche più recenti realizzate dallo studio Ipsad dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, pubblicato nel 2014, in tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale di persone tra i 15 e i 64 anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti giochi

presenti sul mercato (Lotto, Suprenalotto, Gratta e vinci, scommesse sportive, poker online) è passata dal 42 al 47%, circa 19 milioni di scommettitori, di cui ben 3 milioni a rischio ludopatia (2 milioni a basso rischio, mentre 800.000 sfiorano la dipendenza patologica);

- il fenomeno è in preoccupante crescita e colpisce anche le fasce di età più giovani, nonostante la chiara legislazione restrittiva per i minori, dal momento che nell'ultimo anno il 45,3% degli studenti ha puntato somme di denaro;

- il decreto "Balduzzi" (L n° 189/2012), pur definendo il gioco una dipendenza patologica e individuando i Servizi per le dipendenze come luoghi di cura, non ha previsto risorse aggiuntive per favorire effettivamente la presa in carico dei giocatori e loro familiari;

Ritenuto pertanto di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità, volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco lecito con vincita in denaro, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che recita: "Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

Riscontrato in particolare che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del Tulp, con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali, posto che il giocatore compulsivo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare, tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

Ritenuto opportuno, in particolare intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi di intrattenimento, al fine di impedirne l'accesso indiscriminato e arginarne la disponibilità senza limiti;

Visto l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., in virtù del quale "il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Considerato che il Consiglio Comunale si è in più occasioni espresso con riferimento alla materia in esame ed ha chiesto al Sindaco di emettere provvedimenti volti a tutelare la popolazione contro i rischi conseguenti alla diffusione del gioco d'azzardo lecito;

Vista la circolare n° 557/PAS.7801.1200 del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati "new slot" e "Vlt";

- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse; sale Bingo;

tutte in possesso di autorizzazione della Questura ai sensi dell'art. 88 Tulp, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50 c. 7 del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione 5^A) n° 3271 del 30/06/2014 e n° 3845 del 27/08/2014, con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli della somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, c. 7,

del D. Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n° 220 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, affermando che "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50 c. 7 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

Richiamati gli art. 50 c. 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e l'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo;

Vista la "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015", che all'art. 20 detta disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP) e che in particolare al comma 3, lett. B), tra i possibili interventi indica anche la seguente misura: "I Comuni (... omissis) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi...";

Visto l'art. 110 del RD n° 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che disciplina l'esercizio del gioco lecito;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di adottare efficaci misure di controllo del fenomeno;

ORDINA

A - di stabilire, a decorrere dal 1° gennaio 2017, gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate (ex art. 86 del T.U.L.P.S.) e gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione, così come sotto indicato:

1- ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI AUTORIZZATE EX ART. 86 DEL T.U.L.P.S. – R.D. 779/1931 (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva):

dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

2- ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO, di cui all'art. 110, 6°c. lett. a) e b) del T.U.L.P.S – R.D. 779/1931 collocati:

a) negli esercizi autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto, ecc.);

b) negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.)

dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle 22:00 di tutti i giorni, festivi compresi.

AVVISA

che l'inottemperanza a queste disposizioni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 € ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e come stabilito con Deliberazione di G.C. n. 130 dell' 8/11/2016.

In caso di recidiva, si applicherà, per un periodo da 3 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 c. 6 Tulp. collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del Tulp. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Che con il presente provvedimento si intende revocata la precedente ordinanza n. 32/2008.

INVIA

copia:

- al Corpo di Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Colognola ai Colli;
- al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Soave;
- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona;
- alla Questura di Verona;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto,
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Caldiero, lì 25-11-2016



IL SINDACO

Giovanni Molinaroli